

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2333

Il riordino del Sistema di
istruzione e formazione tecnica
superiore

ottobre 2021
n. 463



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2333

Il riordino del Sistema di
istruzione e formazione tecnica
superiore

ottobre 2021
n. 463

a cura di:
Luigi Fucito (Capo dell'Ufficio ricerche sulle questioni
regionali e responsabile della documentazione nei settori
dell'istruzione e della cultura)
e *Maria Frati*

INDICE

Introduzione.....	7
Capo I	
Articolo 1 (<i>Finalità e struttura del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore</i>).....	9
Capo II	
Articolo 2 (<i>Missione degli ITS Academy</i>).....	13
Articolo 3 (<i>Identità degli ITS Academy</i>).....	15
Articolo 4 (<i>Regime giuridico degli ITS Academy</i>)	18
Articolo 5 (<i>Standard minimi dei percorsi formativi</i>).....	23
Articolo 6 (<i>Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti</i>)	28
Articolo 7 (<i>Standard minimi per l'accesso degli ITS Academy al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore</i>)	31
Articolo 8 (<i>Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca</i>)	32
Articolo 9 (<i>Misure nazionali di sistema e orientamento</i>).....	35
Capo III	
Articolo 10 (<i>Standard minimi dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore</i>).....	36
Capo IV	
Articolo 11 (<i>Coordinamento nazionale</i>)	39
Articolo 12 (<i>Tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le Regioni</i>).....	43
Articolo 13 (<i>Sistema di finanziamento</i>).....	45
Capo V	
Articolo 14 (<i>Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale</i>)	48
Articolo 15 (<i>Monitoraggio e valutazione</i>).....	50
Capo VI	
Articolo 16 (<i>Fase transitoria</i>)	51
Articolo 17 (<i>Province autonome</i>).....	52

Introduzione

Il disegno di legge n.2333, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso.

Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, reca **la prima riforma legislativa organica degli ITS**, a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008¹).

L'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario *post diploma*, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.

Ad oggi tale² segmento riguarda 111 Istituti, con 713 corsi attivi, 18.273 studenti e 2.898 soggetti *partner* (di cui 1.141 imprese e 131 Associazioni di imprese). Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, che offre opportunità di lavoro molto elevate.

Dal Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2021 svolta dall'INDIRE³ si evince che l'80 per cento dei diplomati ha trovato lavoro ad un anno dal diploma (peraltro nel 2020, anno funestato dall'emergenza sanitaria ancora in corso) e, fra questi, il 92 per cento ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi.

Il disegno di legge interviene peraltro in uno degli ambiti di interesse del PNRR, in cui è stato assunto l'impegno di riformare il sistema ITS. Nello specifico, il Piano prevede il potenziamento del relativo modello organizzativo e didattico, il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'istruzione terziaria professionalizzante, il rafforzamento della presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché un'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti.

Nel PNRR sono altresì previsti investimenti per 1,5 miliardi di euro destinati al potenziamento di tale offerta formativa, nell'ottica di accrescere (raddoppiandolo) il numero degli attuali iscritti.

¹ Recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori".

Publicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2008, n. 86.

² Fonte: **INDIRE** (<https://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/numeri-its/>), dati aggiornati a giugno 2021.

³ In tale monitoraggio sono stati analizzati 201 percorsi terminati nel 2019, erogati da 83 Fondazioni ITS su 104 costituite al 31 dicembre 2019.

Rispetto alla disciplina **vigente** (recata nel citato DPCM), il disegno di legge presenta numerosi elementi di continuità ed alcuni aspetti del tutto innovativi.

Fra questi ultimi, occorre avere riguardo in particolare:

- i) a nuove aree tecnologiche (rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS) alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;
- ii) alla suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli;
- iii) alla *governance* degli ITS;
- iv) ai requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS Academy;
- v) al sistema di accreditamento iniziale e periodico degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;
- vi) all'istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Nel disegno di legge sono altresì presenti disposizioni che incidono sui percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di competenza regionale, nonché norme in materia di banche dati (inclusa l'istituzione di un'anagrafe nazionale degli studenti) e di attività di monitoraggio e valutazione da parte di INDIRE.

Capo I ***PRINCÌPI***

Il **Capo I**, costituito dal solo articolo 1, reca i **Princìpi** cui si conformano le nuove disposizioni.

Articolo 1 ***(Finalità e struttura del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)***

L'**articolo 1** inquadra l'oggetto del provvedimento in esame, inteso a ridefinire la **missione** e i **criteri generali di organizzazione** del **Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore**, istituito dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999 e riorganizzato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008.

Formano parte integrante del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (*ex art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007*):

- gli **istituti tecnici superiori** - indirizzati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi definiti dall'articolo in esame - i quali assumono la denominazione di "accademie per l'istruzione tecnica superiore" (*ITS Academy*);
- i **percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore** (oggetto di disciplina del capo III del disegno di legge in esame), indirizzati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei seguenti soggetti: **i)** giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore ovvero del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 20, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 226 del 2005; **ii)** coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010; **iii)** coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'articolo stabilisce che le disposizioni recate nel presente disegno di legge sono dettate "[a]nche in relazione alle **finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, tese a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e

sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

L'art. 69 della **legge n. 144 del 1999** ha disposto l'**istituzione del Sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)**, con la finalità di riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti.

L'offerta formativa del Sistema IFTS è di livello terziario e viene indicata come "**formazione terziaria professionalizzante**" in quanto "strettamente collegata alla realtà del sistema produttivo e del mercato del lavoro e, per questo, capace di rispondere alla domanda di tecnici specializzati proveniente dai settori portanti dell'economia, interessati dall'innovazione tecnologica e dalla internazionalizzazione dei mercati"⁴.

Il citato art. 69 prevede che al Sistema si acceda "di norma" con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

A coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria è consentito l'accesso ai corsi IFTS alle condizioni definite con decreto interministeriale, con il quale sono altresì determinati gli *standard* dei diversi percorsi dell'IFTS e disciplinati i crediti formativi acquisiti alla conclusione di detti percorsi.

Con **decreto del Ministro della pubblica istruzione del 28 gennaio 2000** è stato istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, incaricato di formulare proposte per l'adozione di linee guida per l'accesso, la determinazione degli *standard*, il riconoscimento dei crediti, le modalità di certificazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando il ruolo delle Regioni nella programmazione dell'offerta formativa integrata.

L'art. 1, comma 631, della legge **n. 296 del 2006** (legge finanziaria per il 2007) ha successivamente previsto l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di linee guida aventi ad oggetto la **riorganizzazione del sistema IFTS** nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica.

E' quindi intervenuto, in attuazione della disposizione legislativa, il DPCM del 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori".

La riorganizzazione disciplinata dal DPCM si articola in tre tipologie di intervento: l'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli ITS (di cui al capo II del DPCM); l'offerta formativa riguardante i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore-IFTS (di cui al capo III del DPCM); le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione agli obiettivi di rafforzamento della collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale (art. 2 del DPCM).

Gli interventi sono programmati nell'ambito dei piani territoriali, adottati con cadenza triennale dalle Regioni, nel contesto della programmazione dell'offerta

⁴ Cfr. pagina *web* del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca: <https://www.miur.gov.it/web/guest/percorsi-post-diploma>.

formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei.

L'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007 - salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni - disciplina la costituzione di **poli tecnico-professionali** tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate (ex art. 1, comma 624, della legge n. 296 del 2006) e le strutture che operano nell'ambito del sistema IFTS, denominate "istituti tecnici superiori" (come riorganizzate in attuazione dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296 del 2006). I poli, di natura consortile, sono costituiti con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese.

Gli ordinamenti dei percorsi degli ITS e gli indirizzi per i percorsi di IFTS e per i poli tecnico-professionali rientrano nella competenza della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, articolazione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione (ex art. 5, comma 5, lett. f), del Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione di cui al DPCM n. 166 del 30 settembre 2020).

Si segnala che, da ultimo, il **decreto-legge n. 130 del 2021** (art. 4, comma 1) - allo stato in corso di conversione - ha abrogato la disposizione (di cui all'art. 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2019, come modificato dall'art. 1, commi 410 e 411, della legge di bilancio per il 2020) che prescriveva, a partire dall'anno 2020 e con frequenza biennale, **l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati**, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

L'attualizzazione - anche finalizzata all'istituzione di nuovi ITS o all'eventuale accorpamento di quelli già istituiti - era demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Si ricorda, infine, che il **PNRR** (oggetto di richiamo nell'articolo in commento) prevede la **riforma del sistema ITS** (M4-C1-R.1.2), che si pone i seguenti obiettivi:

- il rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0");

- il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori;
- l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti;
- un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese, da perseguire replicando il "modello Emilia Romagna" in cui collaborano scuole, università e imprese.

Quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati **1,5 miliardi di euro**⁵ con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (che raggiungerebbe pertanto circa 38.000 unità entro il 2026). Si intende perseguire tale finalità puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi.

Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi:

- l'incremento del numero di ITS;
- il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0;
- la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali;
- lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali.

Infine, nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), il documento evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.

⁵ Le risorse sono dirette ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. In particolare, l'obiettivo specifico è conseguire un aumento degli attuali iscritti a percorsi ITS almeno del 100%.

Capo II
MISSIONE E CRITERI GENERALI
DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI ITS ACADEMY

Il **Capo II**, costituito dagli articoli da 2 a 9, disciplina la **missione** e i **criteri generali di organizzazione degli ITS Academy**.

Articolo 2
(Missione degli ITS Academy)

L'**articolo 2, comma 1**, definisce la **missione degli ITS Academy**, attribuendo loro: **i) il compito prioritario** di potenziare e ampliare la **formazione professionalizzante di tecnici superiori** con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Tale missione è finalizzata a contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, consentendo di superare gradualmente il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie; **ii) il compito** di sostenere la **diffusione della cultura scientifica e tecnologica**, mediante azioni di: orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e informazione delle loro famiglie; aggiornamento e formazione, nel periodo di servizio, dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro; formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita; trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

Il **comma 2** prevede che, nel corso dei **primi cinque anni di applicazione** del provvedimento in esame, costituisca priorità strategica degli ITS Academy la **formazione professionalizzante di tecnici superiori**, volta a soddisfare i **fabbisogni formativi** determinati dalla **realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR**.

Al riguardo, rivestono una posizione centrale: la transizione digitale (anche nell'ottica dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia); l'innovazione; la competitività e la cultura; la rivoluzione verde e la transizione ecologica; le infrastrutture per la mobilità sostenibile.

La missione degli ITS *Academy* definita dal comma 1 dell'articolo in commento ripropone - a livello di fonte di rango primario - diversi tratti degli "Obiettivi" del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (inclusivo dei percorsi ITS e IFTS) richiamati all'art. 1 del DPCM del 25 gennaio 2008.

In particolare, l'art. 1 del DPCM fa riferimento: allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e di sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei; all'obiettivo di rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati; agli ulteriori obiettivi di promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie, di sostenere l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, nonché di sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

Il tratto innovativo della disposizione in commento è, pertanto, rappresentato dal richiamo ai piani di intervento del PNRR, a cui si ricollegano i fabbisogni formativi indotti, che necessitano di una specifica formazione terziaria professionalizzante, con particolare riguardo: alla transizione digitale e all'innovazione; alla competitività e alla cultura; alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica; alle infrastrutture per la mobilità sostenibile (comma 2 dell'articolo in esame).

Articolo 3 **(Identità degli ITS Academy)**

L'**articolo 3, comma 1**, dispone che siano individuate **differenti aree tecnologiche**, che costituiscono gli **elementi caratterizzanti dei singoli ITS Academy**.

L'individuazione delle aree tecnologiche è demandata a un **decreto interministeriale** (Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze) di natura non regolamentare, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (ex art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997).

L'art. 7 del DPCM del 25 gennaio 2008 individua le seguenti **6 aree tecnologiche di riferimento** per i percorsi realizzati dagli ITS: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il *made in Italy*; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie della informazione e della comunicazione.

Tali aree, tecnologiche, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo in commento, costituiscono riferimento anche per gli ITS *Academy*, fino all'adozione del decreto di cui al comma in esame.

Il **comma 2** demanda al decreto interministeriale di cui al comma 1 la definizione, in relazione ai percorsi formativi individuati al successivo art. 5: **i) delle figure professionali nazionali di riferimento**, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole Regioni (lett. *a*)); **ii) degli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali** in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola (lett. *b*)); **iii) dei diplomi di tecnico superiore** che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi (lett. *c*)).

Si ricorda, al riguardo, che l'art. 4, comma 3, del DPCM del 25 gennaio 2008 demanda ad un medesimo decreto la determinazione dei diplomi di tecnico superiore conseguiti all'esito di un percorso ITS e dei certificati di specializzazione tecnica superiore conseguiti all'esito di un percorso IFTS, nonché l'indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi ITS e IFTS e dei relativi *standard* delle competenze.

A detta disposizione è stata data attuazione - per la parte relativa alle figure nazionali di riferimento per i percorsi finalizzati a conseguire diplomi di tecnico superiore (ITS) - con [decreto interministeriale n. 8327 del 7 settembre 2011](#).

Ai sensi di tale decreto sono state individuate **29 figure nazionali di riferimento** afferenti alle 6 aree tecnologiche definite dall'art. 7 del DPCM del 25 gennaio 2008 (cfr. *supra*) e connotate da un profilo culturale e professionale comune (di cui all'allegato 1 al decreto n. 8327 del 7 settembre 2011) e da competenze tecnico-professionali specifiche (definite dagli allegati A, B, C, D, F al medesimo decreto n. 8327)⁶.

Con successivo [decreto interministeriale n. 82 del 5 febbraio 2013](#) sono stati modificati gli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-Turismo", le relative figure nazionali di riferimento e gli *standard* delle competenze tecnico-professionali.

Si segnala, infine, che, limitatamente ai percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS) di cui al capo III del DPCM del 25 gennaio 2008, in attuazione dell'art. 4, comma 3, del medesimo DCM, è intervenuto il [decreto interministeriale n. 91 del 7 febbraio 2013](#), il cui allegato C reca l'elenco delle specializzazioni IFTS correlato con la corrispondente area professionale e area tecnologica.

Il **comma 3** prevede che - nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 1 - i singoli ITS *Academy* siano caratterizzati dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008.

Il **comma 4** impone di tener conto, nell'adozione del decreto di individuazione delle specifiche aree tecnologiche (di cui al comma 1), delle principali **sfide attuali e linee di sviluppo economico**, con particolare riguardo alle seguenti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

Il **comma 5** consente ai singoli ITS *Academy* di **fare riferimento a più di un'area tecnologica** (tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1), purché nella medesima Regione non operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con le Regione interessata.

⁶ Al riguardo, si rinvia alla seguente pagina *web* del Ministero dell'istruzione che riporta in dettaglio le singole figure nazionali di riferimento: <https://miur.gov.it/offerta-formativa2>.

Tenuto conto che, ai sensi del richiamato comma 3, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1 ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al DPCM 25 gennaio 2008, parrebbe opportuno un chiarimento circa la possibilità da parte dei medesimi Istituti, nelle more dell'adozione del predetto provvedimento, di fare riferimento a più di un'area tecnologica.

Articolo 4 **(Regime giuridico degli ITS Academy)**

L'**articolo 4, comma 1**, dispone che gli **ITS Academy** si costituiscano come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della **fondazione di partecipazione**⁷, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura.

Le fondazioni **ITS Academy** acquistano la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al DPR n. 361 del 2000 (recante disciplina del procedimento per l'acquisto della personalità giuridica), mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale hanno sede.

Il **comma 2** individua lo **standard organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy**, rispondente alla seguente composizione: **i)** un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che - a norma dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007 - appartenga all'ordine tecnico o professionale, ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, situati nella provincia ove ha sede la fondazione (lett. *a*)); **ii)** una struttura formativa accreditata dalla Regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione (lett. *b*)); **iii)** una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'**ITS Academy** in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1 (lett. *c*)); **iv)** un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218 del

⁷ Nella fondazione di partecipazione la formazione del patrimonio può essere progressiva, ed avvenire anche in momenti successivi rispetto a quello costitutivo; il fondatore partecipa attivamente alla gestione della nuova realtà, alla elaborazione delle strategie operative, alla composizione degli organi; contempla la possibilità di fondatori successivi, che si aggiungono con i propri contributi ai fondatori iniziali; prevale il carattere operativo, mentre l'attività di erogazione di premi e borse di studio, tipica delle fondazioni tradizionali, è strumentale e secondaria.

2016⁸, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy* (lett. d)).

Il **comma 3** disciplina lo **statuto delle fondazioni ITS *Academy***, prevedendo che esso rechi: i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità.

Lo statuto è redatto sulla base di uno schema definito a livello nazionale con linee guida adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (*ex art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997*).

La conformità dello statuto al suddetto schema costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi del provvedimento in esame.

Il **comma 4** definisce i **requisiti dei soggetti fondatori** (di cui al comma 2) che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS *Academy*.

In particolare, è richiesta loro una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, agli enti e alle agenzie che intendano diventare soggetti fondatori è altresì richiesto di contribuire al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto.

Alla fondazione ITS *Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli individuati al comma 2.

8

L'art. 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 reca l'elenco dei seguenti enti pubblici di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste-Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana-ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica-INAf; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"-INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica-INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione-INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa-INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile-ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori-ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche-INAPP); Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; Istituto Superiore di Sanità-ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale-ISPRA.

Il **comma 5** reca disposizioni in ordine al **patrimonio delle fondazioni ITS Academy**, disponendo che alla sua costituzione contribuiscano tutti i soggetti fondatori, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto.

Il patrimonio della fondazione ITS Academy risulta così composto: **i)** dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti (lett. *a*)); **ii)** dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione (lett. *b*)); **iii)** dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio (lett. *c*)); **iv)** da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici (lett. *d*)).

Il **comma 6** individua quali **organi necessari delle fondazioni ITS Academy**: **i)** il presidente, che ne è il legale rappresentante ed è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione (lett. *a*)); **ii)** il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di 5 membri, incluso il presidente (lett. *b*)); **iii)** il segretario generale, al quale spettano compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione e di esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione (lett. *c*)); **iv)** l'assemblea dei partecipanti (lett. *d*)); **v)** il comitato tecnico-scientifico, cui sono attribuiti compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy (lett. *e*)); **vi)** il revisore dei conti (lett. *f*)).

Rispetto al DPCM 25 gennaio 2008, fra gli organi necessari non sono più previsti il Consiglio di indirizzo e la Giunta esecutiva e sono inseriti, invece, il consiglio di amministrazione e il segretario generale.

Il **comma 7** prevede che al **prefetto della provincia** in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy spetti l'esercizio del controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II (Delle associazioni e delle fondazioni) del libro I, titolo II (Delle persone giuridiche), del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma (sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume), 25 (controllo sull'amministrazione delle fondazioni), 26 (coordinamento dell'attività di più fondazioni e unificazione della loro amministrazione), 27 (estinzione della persona giuridica) e 28 (trasformazione delle fondazioni).

Il **comma 8** estende ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy* (di cui all'articolo 5) l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 1997 (di attuazione della delega in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), con riferimento al **riscatto degli anni di studio** ai fini pensionistici nonché alle **agevolazioni fiscali** ivi previste, con particolare riguardo a quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati.

Prevede, inoltre, l'applicazione, alle fondazioni ITS *Academy*, delle disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Il **comma 9** dispone che i diplomi di istruzione tecnica superiore di quinto e di sesto livello EQF (quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), costituiscono titolo per l'accesso ai **concorsi per insegnante tecnico-pratico** (sul quadro europeo delle qualifiche e i livelli richiamati, si veda l'illustrazione dell'art. 5, comma 1).

Demanda altresì a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, la determinazione della tabella di corrispondenza dei titoli e dei crediti riconoscibili.

Il **comma 10** consente alle fondazioni ITS *Academy* di essere destinatarie delle **agevolazioni finanziarie** previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla n. 134 del 2012 (gli articoli richiamati recano interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica).

In relazione al **regime giuridico** delle istituzioni in questione, si ricorda che il **DPCM del 25 gennaio 2008** attribuisce la denominazione di ITS esclusivamente alle strutture rispondenti alle Linee guida per la costituzione degli ITS (contenute nell'allegato A al medesimo DPCM), configurate secondo lo *standard* organizzativo della fondazione di partecipazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'allegato B al medesimo DPCM (art. 6, comma 3).

Il medesimo art. 6 riconosce agli ITS la personalità giuridica acquisita ai sensi del DPR n. 361 del 2000 (comma 5) e attribuisce al Prefetto della provincia in cui l'ITS ha sede legale l'esercizio del controllo sull'amministrazione degli ITS organizzati come fondazioni di partecipazione, con i poteri previsti dal capo II del libro I, titolo II, del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28 (comma 7).

L'Allegato A al medesimo DPCM del 25 gennaio 2008, nel tracciare le Linee guida per la costituzione degli ITS, disciplina (al punto 2) lo *standard* organizzativo della struttura, prevedendo, quale *standard* organizzativo minimo per i soggetti fondatori: un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in

relazione all'art. 13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione; una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione; una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore; dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

Il confronto con il testo in esame evidenzia (nell'ipotesi di sua approvazione) il venir meno della presenza, nella compagine organizzativa minima, di un ente locale.

Il medesimo Allegato A reca, inoltre, disposizioni in ordine al patrimonio degli ITS e agli organi della fondazione (individuati in: Consiglio di indirizzo, Giunta esecutiva, Presidente, Comitato tecnico-scientifico, Assemblea di partecipazione e Revisore dei conti).

L'Allegato B contiene lo schema di statuto delle fondazioni ITS.

In merito al regime giuridico degli ITS, è, quindi, intervenuto **l'art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015**, il quale ha demandato a un decreto interministeriale l'adozione di linee guida concernenti, tra l'altro: la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni; la previsione di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque tale da garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi; un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale.

A tale disposizione si è dato attuazione con [decreto interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016](#), recante "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Articolo 5 **(Standard minimi dei percorsi formativi)**

L'**articolo 5, comma 1**, prevede l'**articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy** e ne disciplina la **struttura** sulla base dei seguenti parametri: **i) percorsi formativi di quinto livello EQF**, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017 (lett. a)); **ii) percorsi formativi di sesto livello EQF**, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (lett. b)).

L'introduzione dei percorsi formativi di sesto livello, che costituisce un'importante novità rispetto alla disciplina recata dal citato DPCM 25 gennaio 2008, determina la parificazione di tali percorsi di formazione tecnica superiore ai corsi di laurea triennale. Si ricorda infatti che l'art. 7, comma 2, del DPCM prevede, in via ordinaria, percorsi biennali. Nello specifico, stabilisce che, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1.800/2.000 ore, precisando altresì che, per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, senza inquadrare tuttavia tali percorsi nel sesto livello EQF.

La raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) n. 2017/C189/03 del 22 maggio 2017 (che ha abrogato la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) specifica che i livelli dell'EQF e i descrittori dei risultati dell'apprendimento contribuiscono a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche di sistemi nazionali differenti (considerando n. 5).

Raccomanda, pertanto, agli Stati membri di usare l'EQF per rapportare i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e confrontare tutti i tipi e livelli delle qualifiche nell'Unione che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, in particolare collegando i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli dell'EQF di cui all'allegato II alla raccomandazione e avvalendosi dei criteri di cui all'allegato III. In considerazione del fatto che i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche sono soggetti a cambiamento nel corso del tempo, raccomanda altresì di rivedere e aggiornare la referenziazione dei livelli dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche ai livelli dell'EQF di cui all'allegato II e avvalendosi dei criteri di cui all'allegato III (recante criteri e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all'EQF), tenendo in debita considerazione il contesto nazionale.

L'allegato II alla raccomandazione contiene i descrittori che definiscono i livelli dell'EQF.

In particolare, al livello 5 - richiamato alla lett. *a*) del comma in esame - corrispondono i seguenti risultati dell'apprendimento: conoscenze pratiche e teoriche esaurienti e specializzate, in un ambito di lavoro o di studio, e consapevolezza dei limiti di tali conoscenze; una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti; saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili, nonché saper esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri.

Per quanto concerne il livello 6 - richiamato alla lett. *b*) del comma in esame - i risultati dell'apprendimento corrispondono a: conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongono una comprensione critica di teorie e principi; abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio; saper gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili nonché saper assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.

Il **comma 2** prevede che, a conclusione dei percorsi formativi di cui alle (sopra richiamate) lettere *a*) e *b*) del comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguano - previa verifica e valutazione finali ai sensi dell'articolo 6 - **il diploma di tecnico superiore** (i cui modelli sono adottati con il decreto di cui all'art. 6, comma 1, sulla base dei criteri generali per la certificazione previsti dal medesimo art. 6).

Il diploma è rilasciato, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al medesimo art. 6, dal Ministero dell'istruzione, che provvede a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il diploma costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

Il **comma 3** disciplina le **caratteristiche comuni dei percorsi formativi** degli ITS *Academy*.

Nello specifico, tali percorsi: **i**) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento definite con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1, con la finalità di ottenere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea (lett. *a*)); **ii**) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, nell'ottica di consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con

il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale (lett. *b*)); **iii**) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati (lett. *c*)).

Il **comma 4** stabilisce criteri che costituiscono **standard organizzativi minimi per i percorsi formativi degli ITS Academy**: **i**) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio (lett. *a*)); **ii**) i percorsi formativi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi (lett. *b*)); **iii**) i curricula dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche (lett. *c*)); **iv**) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo (lett. *d*)); **v**) sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale (lett. *e*)); **vi**) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico ovvero a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso (lett. *f*)).

In relazione alle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo in commento, si ricorda che l'art. 4 del DPCM del 25 gennaio 2008 definisce talune **caratteristiche dei percorsi riferite all'offerta formativa sia degli ITS sia delle strutture IFTS**.

L'articolo in esame codifica in fonte di rango primario le suddette caratteristiche (con riferimento ai percorsi ITS Academy) e ne aggiunge ulteriori.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 del DPCM, i percorsi sono progettati e organizzati in relazione alle esigenze di: assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità; consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione

della durata del percorso individuale; favorire la partecipazione anche degli adulti occupati.

I percorsi rispondono, inoltre, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea.

I percorsi ITS e IFTS, ai sensi del medesimo art. 4, devono inoltre conformarsi ai seguenti *standard* minimi di organizzazione: a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero; b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento; c) i curricula dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche; d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo.

Sono previste misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale.

Infine, la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata a un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli ITS ovvero alla gestione dei percorsi IFTS.

Il **comma 5** dispone che nei percorsi formativi degli ITS *Academy* prestino la loro attività **docenti, ricercatori ed esperti** reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera⁹), selezionati tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno 5 anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

L'estensione del requisito del possesso di **un'esperienza quinquennale nei settori produttivi** correlati all'area tecnologica dell'ITS **a tutti i docenti**

⁹ Consistente nella situazione in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

costituisce una rilevante novità rispetto al quadro normativo vigente. Al riguardo, si ricorda infatti che l'art. 4, comma 2, lett. e), del DPCM del 25 gennaio 2008 prevede che i docenti provengano "per non meno del 50 per cento dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni".

Il comma 6 riserva l'**accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy** a coloro che, previa selezione pubblica, sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) - disciplinati dal capo III del provvedimento in esame - della durata di almeno 800 ore.

In merito ai titoli di accesso, l'art. 7, comma 3, del DPCM del 25 gennaio 2008 pone quale requisito di accesso ai percorsi ITS il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Successivamente, l'art. 1, comma 46, della legge n. 107 del 2015 ha previsto che l'accesso di giovani e adulti ai percorsi realizzati dagli ITS sia consentito, oltre che con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anche con il possesso del diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), la cui struttura e il cui contenuto sono stati definiti con [decreto interministeriale n. 272 del 27 aprile 2016](#) (il quale ha recepito l'Accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 20 gennaio 2016, concernente la ridefinizione complessiva dei percorsi del sistema IFTS).

Articolo 6

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

L'**articolo 6, comma 1**, demanda a un **decreto ministeriale** la determinazione di: **criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame** nonché compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni medesime; **indicazioni generali** per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi degli ITS *Academy* e per la relativa certificazione, conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi in questione.

Il decreto è adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dal Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (*ex art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997*).

Le prove di verifica finale dei percorsi ITS nonché la costituzione delle commissioni di esame sono attualmente disciplinate dall'art. 1 del [DM n. 713 del 16 settembre 2016](#) (Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori), il quale - in attuazione dell'art. 1, comma 47, lett. a), della legge n. 107 del 2015 - ha provveduto a "semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali".

In ordine alla disciplina dei crediti formativi, di cui ai successivi commi 4 e 6, si evidenzia anticipatamente che l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021 ha abrogato l'art. 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015, il quale demandava a un decreto del Ministro dell'istruzione di natura regolamentare la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori.

Il **comma 2** dispone che alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di esame (di cui al comma 1) si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prevede altresì che la **definizione dei compensi** spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sia effettuata in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al [decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007](#) e alla tabella ad esso allegata (la quale reca determinazione dei compensi spettanti al presidente e ai commissari d'esame delle commissioni giudicatrici degli

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).

Il **comma 3** disciplina la **certificazione dei percorsi formativi degli ITS Academy**, da inscrivere nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

La certificazione deve essere fondata su criteri di trasparenza, tali da favorire l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e rendere agevole il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

Si ricorda che l'art. 5, comma 1, del DPCM del 25 gennaio 2008, in relazione alla certificazione dei percorsi ITS e IFTS, prevede che essa sia "determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli".

Il **comma 4** fornisce la **definizione di «credito formativo»** acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, prevedendo che esso corrisponda all'insieme di competenze, acquisite all'esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro.

Il riconoscimento del credito formativo acquisito è di competenza dell'istituzione alla quale l'interessato intende accedere, la quale tiene conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

Sia la definizione di credito formativo di cui al comma in esame sia la disciplina del riconoscimento dei crediti, di cui al successivo comma 6, ripropongono quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del DPCM del 25 gennaio 2008.

Il **comma 5** dispone che - ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore (di cui all'articolo 5, comma 2) da parte dell'ITS *Academy* - i percorsi si concludano con **verifiche finali** delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Con riguardo alle verifiche finali dei percorsi ITS, l'art. 8, comma 1, del DPCM del 25 gennaio 2008 prevede che esse siano "condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro".

Il **comma 6** reca disposizioni relative al **riconoscimento dei crediti formativi**, prevedendo che detto riconoscimento dispieghi la sua efficacia: **i)** al momento dell'accesso ai percorsi (lett. *a*)); **ii)** all'interno dei percorsi, allo scopo di ridurne la durata e di agevolare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (lett. *b*)); **iii)** all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università (nell'ambito della loro autonomia) e di altri sistemi formativi (lett. *c*)).

Il **comma 7** autorizza gli ITS *Academy* a svolgere le **attività di intermediazione di manodopera** ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo n. 276 del 2003, vincolandoli, a tal fine, a rendere pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del titolo di studio.

Rispetto alla disciplina recata dal DPCM 25 gennaio 2008, la disposizione presenta un carattere innovativo poiché attribuisce agli ITS *Academy* una funzione riconosciuta, a determinate condizioni, anche ad altre istituzioni formative (v. subito *infra*).

Il decreto legislativo n. 276 del 2003 (di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) include tra i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i *curricula* dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio (art. 6, comma 1, lett. *a*)); le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio (art. 6, comma 1, lett. *b*)).

Articolo 7

(Standard minimi per l'accesso degli ITS Academy al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

L'**articolo 7, comma 1**, dispone che: **i) a livello nazionale**, sulla base di quanto previsto dal provvedimento in esame, siano stabiliti i **requisiti** e gli **standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento** degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore; **ii)** i suddetti *standard* minimi nazionali siano **recepiti dalle Regioni**, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi. Alle Regioni spetta, inoltre, definire le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

Il **comma 2** demanda la **determinazione degli standard minimi nazionali** di cui al comma 1 a un **decreto del Ministro dell'istruzione**, da adottare sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (*ex art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997*), nonché - ai sensi del **comma 3** - su proposta del Tavolo istituzionale paritetico di cui all'articolo 12, che ne predispone lo schema.

Il **comma 4** prevede che le **Regioni** provvedano a **revocare l'accreditamento** rilasciato sulla base delle procedure di cui al comma 1, qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva - nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui al capo V - un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente.

La revoca comporta la **perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi** e della possibilità di accedere al finanziamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (di cui al capo IV).

Il **comma 5** dispone che all'attuazione dell'articolo in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

L'**articolo 8, comma 1**, conferisce agli **ITS Academy** e alle **istituzioni universitarie** la facoltà, nell'ambito della loro autonomia, di **rendere organici i loro raccordi attraverso i patti federativi** di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 240 del 2010, con le finalità sia di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, sia di incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, nell'ottica di una rapida transizione nel mondo del lavoro.

I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi indirizzati all'innalzamento e alla specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive. Tali percorsi rivolti ai lavoratori possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

L'art. 3 della legge n. 240 del 2010 - nel disciplinare la federazione e fusione di atenei e la razionalizzazione dell'offerta formativa - al comma 2 prevede che la federazione possa avere luogo (altresì) tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli ITS di cui al capo II del DPCM del 25 gennaio 2008, nonché gli istituti professionali di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al DPR n. 87 del 2010, e gli istituti tecnici di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al DPR n. 88 del 2010, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.

Il **comma 2** affida a un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (*ex art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997*), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione di: **i)** criteri generali e *standard* di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree a orientamento professionale nonché per la condivisione, tra le fondazioni *ITS Academy* e le istituzioni universitarie interessate, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti (lett. *a*)); **ii)** criteri generali e modalità di passaggio reciproco tra i percorsi degli *ITS Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionale, con parallelo reciproco riconoscimento dei crediti (lett. *b*)); **iii)** criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi degli *ITS Academy*, come crediti

formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale (lett. c)); **iv**) modalità che assicurino la trasparenza e favoriscano - mediante l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza - il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento nazionale degli ITS *Academy* (di cui all'art. 3, comma 2) e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'art. 6 (lett. d)).

In ordine al riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS *Academy* come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si evidenzia che le cd. "lauree professionalizzanti", finalizzate all'esercizio delle professioni richiamate, costituiscono - unitamente ai percorsi ITS - la "formazione terziaria professionalizzante".

Le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale fanno parte delle c.d. professioni regolamentate, il cui esercizio, secondo quanto disposto dall'art. 1 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, «è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità». Ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate è richiesto il superamento dell'esame di Stato¹⁰.

La disciplina recata al comma 2, lett. d), parrebbe innovativa poiché il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS *Academy* secondo tabelle di corrispondenza per la prosecuzione di studi universitari non viene circoscritta, come disposto dalla normativa vigente, ai soli casi in cui tali crediti siano maturati nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso i patti federativi (di cui al comma 1).

In proposito, si segnala che la disciplina vigente (art. 14 della legge n. 240 del 2010) attribuisce ai singoli atenei il riconoscimento dei crediti (al comma 1) e demanda (al comma 2) a un decreto del Ministro dell'università di natura regolamentare la definizione delle modalità attuative e delle eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, nonché la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni disciplinate dalla medesima legge all'art.3 (art. 14, comma 3).

¹⁰ Si rinvia, per le specifiche discipline, alla consultazione della scheda relativa all'art. 2 nel [Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2305-Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti](#).

Invero l'art. 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015 - abrogato con il decreto-legge 130 del 2021, in corso di conversione presso il Senato (AS 2101), demandava ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di natura regolamentare la definizione dei criteri per il riconoscimento, da parte delle università, dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al Capo II delle Linee Guida adottate con DPCM del 25 gennaio 2008. Nello specifico, la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS sarebbe dovuta avvenire secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ultimo periodo della disposizione richiamata, fissava l'ammontare minimo dei crediti formativi universitari riconosciuti pari a quaranta per i percorsi della durata di quattro semestri e a sessantadue per i percorsi della durata di sei semestri.

Il **comma 3** dispone che i presidenti delle fondazioni *ITS Academy* aventi sede in una determinata regione siano membri dei **comitati regionali di coordinamento** disciplinati dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 25 del 1998, i comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa Regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella Regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella Regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della Regione, riunita in seduta comune.

I comitati provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.

Il **comma 4** prevede che all'attuazione dell'articolo in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9
(Misure nazionali di sistema e orientamento)

L'articolo 9, comma 1, prevede che la **costituzione degli ITS Academy sul territorio nazionale** rispetti le competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e sia effettuata sulla base di criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

Il **comma 2** - al fine di favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore - affida al Coordinamento nazionale di cui all'art. 11 l'individuazione, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (di cui all'art. 13), di **linee di azione nazionali** inclusive di:

- programmi pluriennali che prevedano: percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nonché altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei; iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (di cui al successivo capo III). Tali programmi sono indirizzati a diffondere la conoscenza anche dei percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro. I programmi in questione comprendono anche progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti al fine di favorire una loro approfondita conoscenza del PNRR e delle strategie del Piano medesimo per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto digitale e tecnologico (lett. *a*));
- programmi finalizzati al consolidamento, potenziamento e sviluppo degli ITS Academy nel primo quinquennio di attuazione del provvedimento in esame, che siano correlati alle strategie del PNRR e rivolti, in particolare, al riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio (lett. *b*));
- programmi di diffusione della cultura scientifica e tecnologica, anche con l'obiettivo di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei (lett. *c*)).

Capo III
PERCORSI DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Il **Capo III**, costituito dal solo articolo 10, reca disciplina dei **percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore**.

Articolo 10
(Standard minimi dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore)

L'**articolo 10, comma 1**, dispone che i **percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore** siano conformati in modo da concorrere al superamento sia del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni, sia della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese.

Tali percorsi sono rivolti ai giovani e agli adulti in possesso dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*).

Con riguardo ai titoli di accesso si rinvia alla scheda relativa all'art. 1 del presente lavoro.

I titoli di accesso ivi richiamati corrispondono ai titoli di accesso previsti per i percorsi IFTS dal vigente art. 10, commi 1 e 2, del DPCM del 25 gennaio 2008.

L'art. 11, comma 3, del DPR n. 89 del 2010 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei) ha specificato che, al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali, è rilasciato il titolo di diploma liceale, il quale consente l'accesso (tra l'altro) agli ITS e ai percorsi di IFTS di cui ai capi II e III del DPCM del 25 gennaio 2008.

Il **comma 2** definisce gli **standard minimi dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore**, programmati dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia, disponendo che essi: **i**) siano finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore (lett. *a*)); **ii**) siano strutturati di regola in due semestri, per un totale di almeno 800 ore, e siano articolati in moduli di varia durata (lett. *b*)); **iii**) siano progettati e realizzati, anche in apprendistato formativo, dai soggetti associati di cui all'art. 69 della legge n. 144 del 1999 (lett. *c*)).

In particolare, il comma 2 dell'art. 69 della legge n. 144 del 1999 prevede che le Regioni programmino l'istituzione dei corsi dell'IFTS, sulla base di linee guida

definite d'intesa tra i Ministri dell'istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca, la Conferenza unificata e le parti sociali, mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.

Del Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore - istituito con [DM del 28 gennaio 2000](#) - fanno parte: due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; due rappresentanti del Ministero dell'istruzione; due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca; otto rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni; due rappresentanti dell'UPI; due rappresentanti dell'ANCI; un rappresentante dell'UNCEM; otto rappresentanti delle parti sociali di cui quattro in rappresentanza dei lavoratori e quattro in rappresentanza dei datori di lavoro. Il Comitato, coordinato dal Ministro dell'istruzione o dal Sottosegretario delegato, si avvale dell'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, della consulenza del CNEL, nonché di qualificati centri di ricerca in relazione a specifiche problematiche da trattare. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato ed esperti individuati dal Comitato stesso (art. 3 del citato decreto ministeriale).

Sempre ai sensi dell'art. 69, comma 2, alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati (ex art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196), e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

Con riguardo alle disposizioni del comma in esame, si ricorda che l'art. 9 del DPCM del 25 gennaio 2008 prevede che i percorsi IFTS, programmati dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, rispondano ai seguenti *standard*: a) abbiano, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e siano finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; b) siano progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all'art. 69 della legge n. 144/1999, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di Conferenza unificata.

Il **comma 3** prevede che - ai fini del **rilascio**, da parte delle Regioni, del **certificato di specializzazione tecnica superiore** - i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore si concludano con **verifiche finali** delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale nonché di esperti del mondo del lavoro.

A tal fine, le Regioni sono chiamate ad operare nel **rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 6** (si veda la relativa scheda di lettura) in tema di verifica e valutazione finale dei percorsi formativi svolti dagli ITS *Academy*.

Il **comma 4** affida alle **Regioni** la definizione delle **modalità per la costituzione delle commissioni di esame** (di cui al comma 3) nonché le **indicazioni generali per la verifica finale**, da parte delle commissioni medesime, delle competenze acquisite **e per la relativa certificazione** (in analogia a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del DPCM del 25 gennaio 2008).

La certificazione è formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei percorsi e dei titoli, ai fini della riconoscibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

Il modello del certificato di specializzazione tecnica superiore è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (*ex art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997*).

Il **comma 5** prevede che gli **ITS Academy** possano **concorrere alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore** secondo quanto previsto dalla programmazione dell'offerta formativa territoriale di esclusiva competenza delle singole Regioni.

Il **comma 6** dispone che all'attuazione dell'articolo in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

COORDINAMENTO NAZIONALE E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Il **Capo IV**, costituito dagli articoli da 11 a 13, istituisce il **Coordinamento nazionale** per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 11), il **Tavolo istituzionale** paritetico tra il Governo e le Regioni (articolo 12), nonché il **Fondo** per l'istruzione e la formazione tecnica superiore su cui si fonda il finanziamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 13).

Articolo 11

(Coordinamento nazionale)

L'**articolo 11** dispone in ordine **all'istituzione**, tramite decreto del ministro dell'istruzione, **del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore**, operante presso il medesimo Dicastero.

Il decreto ministeriale è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ad esso, oltre all'istituzione, è altresì demandata la determinazione delle modalità di **funzionamento** del medesimo Coordinamento nazionale (**comma 7**).

Si premette che il Coordinamento nazionale presenta significative analogie (con riferimento alla sua composizione e alle sue funzioni) con il Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione della formazione tecnica superiore (si veda al riguardo la scheda di lettura del presente *Dossier* riferita all'articolo 10).

L'articolo enuclea le **finalità** del Coordinamento nazionale, richiamando i seguenti obiettivi (**comma 1**):

- consolidamento e valorizzazione del ruolo svolto dal Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore nell'ambito delle misure nazionali ed europee per l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo italiano, attraverso la formazione di tecnici superiori con profili in grado di soddisfare i bisogni formativi indotti dall'attuazione di tali politiche;
- il rafforzamento dell'integrazione con il livello nazionale delle politiche attive del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione di genere.

Quanto alla **composizione** del Coordinamento nazionale, il **comma 2** prevede rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della transizione ecologica, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni più rappresentative degli ITS *Academy*.

Considerato che la disposizione in commento non definisce né il numero massimo dei componenti del Coordinamento, né il numero di componenti spettanti a ciascun soggetto rappresentato in tale consesso, si valuti l'opportunità di demandare tali definizioni al decreto ministeriale di cui al comma 1.

Ai sensi del **comma 8**, ai componenti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Parrebbe opportuno un approfondimento circa possibili implicazioni sulla funzionalità del coordinamento derivanti dal mancato riconoscimento del rimborso anche per spese (ed in primis quelle di trasporto) che siano strettamente connesse alla partecipazione alle riunioni di tale organo, tenuto conto che alcuni componenti provengono dai territori.

Relativamente alle **funzioni** spettanti al Coordinamento, che è previsto che si riunisca con cadenza almeno annuale (**commi 3 e 4**), si prevede che esso:

- provveda alla redazione di un **piano nazionale per lo sviluppo del Sistema di IFTS** e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee e dal PNRR. A tal proposito di fa riferimento ai fabbisogni in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere;
- definisca piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di IFTS;
- provveda alla consultazione e al coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli ITS *Academy*, dei soggetti pubblici e privati che

abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema di IFTS. Tale compito è svolto anche al fine di consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa;

- abbia poteri di proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo;
- proceda all'attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli ITS *Academy* e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale. La disposizione parrebbe conferire al Coordinamento nazionale un potere di modifica di quanto disposto con decreto ministeriale, cui, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, è demandata l'individuazione delle aree tecnologiche e delle figure professionali di riferimento. *Al riguardo, la disposizione non chiarisce quale sia l'atto con cui il Coordinamento proceda a tale aggiornamento incidendo sul contenuto del richiamato decreto ministeriale. Si valuti peraltro l'opportunità di chiarire se si tratti effettivamente di un potere dispositivo, ovvero di un potere limitato alla formulazione di una proposta al Ministro, chiamato eventualmente a recepirlo con proprio decreto. Si valuti un coordinamento fra la disposizione in esame e l'articolo 3, commi 1 e 2;*
- eserciti funzioni di raccordo con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;
- svolga attività di consultazione di soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Con specifico riguardo alle linee di indirizzo del Sistema e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, il **comma 5**, oltre a specificare che hanno validità annuale, dispone che esse siano condivise nell'ambito del Coordinamento nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora esse non siano condivise nell'ambito di tale consesso, le Regioni possono comunque procedere con la propria programmazione territoriale di riferimento.

Si valuti, in proposito, l'opportunità di chiarire se il riferimento alla condivisione delle linee di indirizzo presupponga un'attività deliberativa da parte del Coordinamento nazionale diretta all'adozione delle stesse.

Le **Regioni** sono in ogni caso tenute, in sede di programmazione triennale e di programmazione degli interventi relativi ai piani europei, nazionali e regionali

di sviluppo, a riferirsi al richiamato piano nazionale per lo sviluppo del Sistema di IFTS (**comma 6**).

Articolo 12
(Tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le Regioni)

L'articolo 12 istituisce un tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le Regioni, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione. Esso è chiamato all'elaborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti ministeriali previsti:

- dall'articolo 3, comma 1, per la definizione delle aree tecnologiche degli *ITS Academy*. Al medesimo decreto spetta altresì la definizione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, delle figure professionali nazionali di riferimento; degli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale; dei diplomi di tecnico superiore;
- dall'articolo 4, comma 3, per l'adozione di linee guida recanti lo schema di statuto delle fondazioni *ITS Academy*;
- dall'articolo 6, comma 1, per la definizione di criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame nell'ambito dei percorsi formativi degli *ITS Academy*, dei compensi spettanti ai componenti delle stesse, nonché delle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto tali percorsi formativi e per la relativa certificazione dei titoli conseguiti;
- dall'articolo 7, comma 2, per l'individuazione degli *standard* minimi per l'accesso degli *ITS Academy* al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;
- dall'articolo 8, comma 2, in materia di raccordi tra gli *ITS Academy* e il sistema dell'università e della ricerca;
- dall'articolo 10, comma 4, per l'adozione del modello del certificato di specializzazione tecnica superiore nell'ambito degli standard minimi dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- dall'articolo 11, comma 1, riguardante l'istituzione del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;

- dall'articolo 13, comma 4, di definizione dei criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore;
- dall'articolo 14, commi 1 e 2, per l'istituzione dell'Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* e per l'adeguamento delle funzioni e dei compiti della banca dati nazionale disciplinata dal citato DPCM 25 gennaio 2008 (all'articolo 13);
- dall'articolo 15, comma 1, per l'attualizzazione del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione.

Articolo 13 *(Sistema di finanziamento)*

L'articolo 13 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il **Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore** con una dotazione pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

Il Fondo, le cui risorse sono attribuite direttamente alle fondazioni, è finalizzato a promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di IFTS e di riequilibrare l'offerta formativa a livello territoriale (**comma 1**).

Più nello specifico, ai sensi del **comma 2**, il Fondo finanzia prioritariamente:

- la realizzazione degli ITS *Academy* al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche attraverso la messa a disposizione di nuove sedi, di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza;
- le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a));
- l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione (di cui agli articoli 14 e 15).

Inoltre, ai sensi del **comma 3, ultimo periodo**, si prevede altresì che una quota del Fondo è destinata a incrementare lo sviluppo degli ITS *Academy* e delle iscrizioni dei giovani ai relativi percorsi formativi. Ciò al fine di potenziare l'istruzione e la formazione terziaria a carattere professionalizzante nella prospettiva di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di potenziamento del sistema di IFTS e di riequilibrio dell'offerta formativa in attuazione del PNRR.

Agli oneri del Fondo, ai sensi del **comma 3**, si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n.296/2006**.

Al riguardo, ai sensi del richiamato comma 875, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore per l'attuazione degli interventi per il potenziamento dell'alta formazione professionale e la valorizzazione della filiera tecnico-scientifica.

Con l'istituzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo in esame si determina, pertanto, una singolare convivenza con altro fondo (ancorché decurtato), avente medesima denominazione, medesima collocazione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e la medesima finalità di valorizzazione della formazione tecnica superiore. *Si valuti di approfondire la scelta di mantenere due strumenti finanziari con caratteristiche simili fra loro.*

Criteri e modalità di riparto del Fondo sono demandati ad un decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome (**comma 4**).

Nel disegno di legge si stabilisce che la quota di risorse destinate agli ITS debba essere comunicata entro il 31 marzo di ogni anno alle Regioni, chiamate a tenerne conto in sede di programmazione territoriale della propria offerta formativa. Inoltre, si prevede che le risorse siano assegnate direttamente alle fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno.

Con il citato decreto ministeriale sono altresì stabiliti i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS *Academy* (**comma 6, terzo periodo**).

L'articolo enuclea alcuni principi cui il citato decreto ministeriale (di cui al comma 4) è tenuto ad attenersi nel dettare criteri e modalità di riparto delle risorse del Fondo. Innanzitutto queste ultime sono assegnate sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo per l'ammissione alla seconda o terza annualità ovvero per l'ammissione all'esame (**comma 5**). Inoltre, una quota delle risorse è attribuita sulla base di un **criterio premiale (comma 6)**. Nello specifico si dispone che il **30 per cento** delle risorse complessive da destinare agli ITS *Academy* sia assegnato a titolo premiale, per essere destinato agli Istituti attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è erogato il finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 15. Ai fini della valutazione della premialità (al comma 6, secondo periodo), si tiene conto anche del numero degli allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei dodici mesi successivi al conseguimento del diploma. La quota principale del finanziamento (pari al 70 per cento del totale) è assegnata - secondo quanto disposto al quarto periodo - agli ITS *Academy* a titolo di cofinanziamento degli interventi per gli ITS *Academy* previsti dai piani territoriali regionali.

Invero nel testo, al comma 6, quarto periodo, si fa invero riferimento agli ITS *Academy* di cui al "periodo precedente", sebbene al terzo periodo si faccia riferimento al sistema di monitoraggio e valutazione. *Si valuti di approfondire la formulazione del quarto periodo del comma 6.*

Tale ultima disposizione va letta in combinato disposto con il **comma 7**, che specifica che resta fermo per le Regioni l'obbligo di cofinanziamento degli ITS *Academy* accreditati inseriti nella propria programmazione territoriale dell'offerta formativa. Tale cofinanziamento deve essere quanto meno pari al 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare.

Ai sensi del **comma 8**, gli ITS *Academy* possono avvalersi, per il perseguimento della propria missione (definita dall'articolo 2) anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute "secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7" (**comma 9**). *Al riguardo pare opportuno un coordinamento con la disposizione di cui al citato art.4, comma 7, che già demanda al prefetto il controllo sull'amministrazione della fondazione.*

Capo V

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il **Capo V**, costituito dagli articoli 14 e 15, dispone l'istituzione dell'**Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore** (art. 14) e reca norme in materia di **monitoraggio e valutazione** (art. 15).

Articolo 14

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

L'articolo 14 prevede l'**istituzione**, presso l'INDIRE, dell'**Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore** (comma 1) e l'**adeguamento** delle funzioni e dei compiti della **banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008** (comma 2).

Ai sensi del **comma 1**, la costituzione presso l'INDIRE della richiamata Anagrafe nazionale avviene secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di rinviare al medesimo decreto ministeriale anche la definizione dei criteri e delle modalità di alimentazione e funzionamento della predetta Anagrafe. Verrebbe in questo modo assicurato un coinvolgimento delle Regioni su tali aspetti che investono anche ambiti regionali.

Si segnala inoltre che non è previsto un termine per l'adozione del citato decreto ministeriale, a differenza di quanto previsto al comma 2 con riguardo alla banca dati di cui al citato articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008 (subito infra).

Il **comma 2** dispone che le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008, operante presso l'INDIRE, siano adeguati a quanto previsto dal disegno di legge in esame. A tal fine si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Si segnala che ai sensi del citato articolo 13, presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica - ANSAS (denominazione attribuita all'INDIRE

dal 2007 fino al 1 settembre 2012) è attivata, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali contenuti nell'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle Regioni.

Si dispone altresì che sono assicurati il coordinamento e l'integrazione della richiamata banca dati con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.

Al riguardo, il combinato disposto del comma 1 e del comma 2 prefigura due strumenti, l'istituenda Anagrafe nazionale e la banca dati nazionale, adeguata ai sensi del disegno di legge, che parrebbero poter presentare elementi di sovrapposizione. Si valuti al riguardo l'opportunità di definire un coordinamento tra le due disposizioni.

Ai sensi del **comma 3**, si stabilisce che alle Regioni è assicurato l'accesso alle richiamate banche dati.

Quanto agli oneri (che parrebbero riferiti all'articolo in esame, anche se nel testo si fa riferimento alle "relative spese" senza specificare quale sia la disposizione a cui ci si riferisca), pari a **400.000 euro annui** a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (di cui all'articolo 13) (**comma 4**). Si precisa che a dette spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali degli ITS *Academy* e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Articolo 15 *(Monitoraggio e valutazione)*

L'**articolo 15** dispone in materia di **monitoraggio e valutazione**, stabilendo che **il sistema** nazionale già previsto **dall'articolo 14 del citato DPCM 25 gennaio 2008 sia attualizzato** alla luce delle disposizioni recate nel disegno di legge in esame ed affidato all'INDIRE.

A tal fine, il **comma 1** fa rinvio ad un **decreto del Ministro dell'istruzione**, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Invero, come già segnalato (v. *supra*) il decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 13, comma 4, ai sensi del successivo comma 6, è chiamato, fra l'altro, a stabilire "i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS *Academy*, incidendo su ambiti che l'articolo in esame riserva ad altro provvedimento amministrativo.

Si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni citate.

Al medesimo decreto è demandato il compito di definire gli **indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione** dei percorsi degli ITS *Academy* e di IFTS, su proposta del Tavolo di monitoraggio nazionale, istituito, previa intesa con le Regioni, con il medesimo decreto di cui al comma 1.

Con l'attuale formulazione viene dunque domanda al medesimo decreto ministeriale sia la definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio, sia l'istituzione proprio del tavolo di monitoraggio cui si attribuisce il compito di formulare una proposta per la definizione dei medesimi indicatori (attività che evidentemente non potrà svolgere fintanto che non sarà istituito). Pare al riguardo opportuna una riformulazione della disposizione.

Quanto alla prevista "intesa con le Regioni" cui è subordinata l'adozione del decreto ministeriale istitutivo del Tavolo di monitoraggio nazionale, essa pare non tener conto che sul medesimo provvedimento è già prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. *Si valuti l'opportunità di riformulare la richiamata disposizione anche sotto tale profilo.*

Quanto all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (di cui all'articolo 13).

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Il **Capo VI** si compone di due articoli: il 16, che detta una **disciplina transitoria** riferita al primo biennio di applicazione della legge, e il 17, che contiene una **clausola di salvaguardia nei confronti delle Province autonome**.

Articolo 16

(Fase transitoria)

L'articolo disciplina la fase transitoria, riguardante il primo biennio di applicazione della legge, stabilendo che si intendono accreditate tutte le fondazioni ITS già costituite alla data di entrata in vigore della legge che abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva, nonché le fondazioni ITS per le quali, alla medesima data, sia stato avviato il procedimento di costituzione. Tale misura è motivata in relazione "alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il PNRR".

Articolo 17
(Province autonome)

L'articolo dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.